

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1625

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori WILDE, CARPI, TURINI, PREVOSTO,
LADU, COVIELLO, GEI, BALDELLI, BECCARIA, CANGELOSI,
LOMBARDI-CERRI, STEFANI e PERIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 1995

Riordino delle funzioni in materia di turismo

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il risultato referendario ha determinato l'esigenza di procedere a una nuova organizzazione del settore turistico in relazione alla individuazione delle funzioni di competenza statale e regionale che facevano capo al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo. Il disegno di legge costituisce una importante occasione per la modernizzazione delle strutture amministrative al fine di realizzare un assetto organizzativo più decentrato e quindi più aderente alle necessità della società contemporanea. La continua reiterazione dei decreti-legge in materia di turismo impone una rapida soluzione del problema affinché il settore del turismo abbia sicuri punti di riferimento normativi.

La filosofia del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante attuazione della delega in materia di trasferimento di funzioni e competenze dello Stato alle regioni, aveva dato vita ad un ampio decentramento di competenze, per cui diventava fondamentale un altrettanto ampio trasferimento gestionale alle regioni, accompagnato da un potenziamento delle funzioni di indirizzo e di coordinamento del settore turistico.

Il presente disegno di legge si propone l'attribuzione di tutte le competenze amministrative e gestionali alle regioni, mentre attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la funzione di indirizzo e di coordinamento: al riguardo è opportuno ricordare che la sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 4 febbraio 1993 ha avuto per oggetto unicamente il mantenimento ovvero la soppressione dell'apparato burocratico amministrativo in capo al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo. La medesima sentenza, tuttavia, non ha inteso in alcun modo sopprimere le funzioni esercitate dal Dicastero: appare quindi inderogabile l'esigenza di ri-

definire nel suo complesso il quadro istituzionale del turismo, al fine di rafforzare e rilanciare il settore.

La scelta di trasferire le residue strutture burocratiche di competenza del settore turistico presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato appare più coerente della originaria collocazione, disposta dal Governo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Va infatti privilegiato un più razionale disegno di organizzazione ministeriale volto ad accorpate uffici e organi della pubblica amministrazione in relazione alle effettive funzioni esercitate. Lo stesso rappresentante del Governo, del resto, durante la discussione parlamentare svolta nel corso del 1994, nell'ambito della mancata conversione dei decreti-legge sul turismo e sullo spettacolo, aveva sottolineato che da parte dell'Esecutivo non v'era alcuna obiezione alla diversa collocazione funzionale delle strutture appartenenti al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo: il loro inserimento presso la Presidenza del Consiglio, infatti, a giudizio del Governo aveva un carattere esclusivamente provvisorio. Poichè, dunque, appare opportuno che il regime di provvisorietà non abbia a divenire permanente, essendo ormai trascorsi circa due anni dalla pronuncia referendaria, è indispensabile che le imprese turistiche trovino più razionale sistemazione nell'ambito delle attività produttive in senso stretto e per tale ragione il trasferimento di cui si tratta, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si qualifica indubbiamente come la soluzione più razionale.

È importante riconoscere che il ritardo dell'auspicato sviluppo del settore turistico del nostro Paese è stato da sempre ostacolato dalla frammentazione delle competenze e delle responsabilità tra vari organi ed enti, dalla mancanza di una idonea promo-

zione dell'immagine del Paese e delle sue risorse turistiche, dalla inefficienza degli strumenti prescelti per la sua promozione. È stata altresì avvertita l'assenza di un organico disegno di *marketing* e di gestione della qualità dell'offerta, di un'adeguata politica turistica dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), di misure sufficienti a provvedere di fronte alle ripetute emergenze ambientali. Più in generale, è evidente come uno degli ostacoli principali allo sviluppo del settore turistico sia costituito dall'insufficiente sistema di infrastrutture e di trasporti, specialmente nel Sud, e dalla difficoltà di garantire i servizi di ordine pubblico, di prevenzione e di sorveglianza.

Il rilancio del settore turistico non potrà essere comunque garantito se ad esso non si assicura un ruolo ben definito; esso, infatti, sarà determinante nello sviluppo economico del Paese in quanto, come è noto, esercita un grande effetto moltiplicatore, soprattutto in relazione all'indotto nei paralleli settori del commercio e dell'artigianato, così da promuovere un fatturato annuo di circa 100.000 miliardi di lire. Il suo ruolo trainante e moltiplicatore si riverbera anche nel settore dell'occupazione, in quanto un posto di lavoro nel settore del turismo ne genera 1,6 nell'indotto. L'andamento tendenziale di questi ultimi anni, invece, evidenzia che il nostro Paese sta per-

dendo posizioni di mercato, sia in Europa sia negli altri continenti.

Questa concreta realtà conferma il momento critico che sta attraversando il settore; l'assenza di una legislazione chiara e moderna, infatti, provoca conseguenze negative che si abbattano soprattutto sul sistema delle imprese turistiche le quali, non potendosi ammodernare e specializzare, subiscono un invecchiamento che scoraggia la clientela e non favorisce né la concorrenza né il rilancio del settore. Il processo di sviluppo non può essere soggetto a una cronica lentezza nel prendere decisioni importanti e risolutive. L'esigenza di avere una chiara legge a supporto del settore è inderogabile, proprio al fine di garantire e rafforzare il nostro sistema di imprese turistiche, ma anche e soprattutto per recuperare efficienza e competitività con i concorrenti esteri.

Il presente disegno di legge, dunque, ha lo scopo di garantire con la massima celebrità stabilità al settore, prevedendo gli strumenti idonei a favorire il suo rilancio: per tale ragione i proponenti hanno inteso valorizzare il lavoro già svolto dai due rami del Parlamento - in occasione dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, emanati dal Governo successivamente alla pronuncia referendaria - acquisendo pressochè totalmente le soluzioni normative precedentemente accolte dalle competenti Commissioni parlamentari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Trasferimento di funzioni
in materia di turismo)*

1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate «regioni», tutte le funzioni amministrative del settore turistico già di competenza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, salvo quelle espressamente attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla presente legge.

2. Le regioni concorrono alla elaborazione e all'attuazione della politica nazionale e comunitaria in materia di turismo nonchè alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove la costituzione del Fondo nazionale per lo sviluppo turistico, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avente il fine di raccogliere risorse pubbliche nazionali e comunitarie da versare in un apposito capitolo di entrata da riassegnare al Fondo per essere destinato all'ammodernamento, alla razionalizzazione e allo sviluppo dell'offerta turistica italiana, accordando priorità alle proposte progettuali finalizzate all'adeguamento delle strutture turistico-ricettive agli adempimenti previsti dalla legislazione nazionale e dalle normative comunitarie. Il Fondo è gestito dalle regioni, anche attraverso apposite convenzioni stipulate con società e istituti di credito nazionali e regionali. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni il 70

per cento delle risorse del Fondo, con criteri che dovranno tenere in considerazione il movimento turistico e il patrimonio ricettivo esistente; il rimanente 30 per cento è ripartito, con i medesimi criteri, tra le regioni nel cui territorio ricadono le aree ammissibili agli interventi dei fondi strutturali comunitari di cui agli obiettivi 1, 2 e 5.b) del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993.

4. Le disponibilità relative ai finanziamenti di progetti disposti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e dell'articolo 12-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che risultino inutilizzate a seguito di revoca dei finanziamenti disposti, sono destinate al Fondo di cui al comma 3.

5. Al fine della predisposizione del programma promozionale triennale di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Sono confermate le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

7. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo può chiedere di essere trasferito alle regioni o a enti pubblici regionali o a enti locali territoriali, con il consenso dei medesimi, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito.

8. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi del comma 1, le regioni si avvalgono del personale inquadrato nei rispettivi ruoli organici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il personale trasferito ai sensi del comma 7, senza procedere a nuove assunzioni di personale.

Art. 2.

(Funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di turismo)

1. In materia di turismo sono attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le seguenti funzioni, esercitate dal Dipartimento del turismo istituito e organizzato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1994:

a) definizione, sulla base di una programmazione triennale, delle politiche di settore, volte a definire le linee strategiche di indirizzo, nel rispetto delle competenze regionali, anche ai fini della partecipazione dell'Italia alle Organizzazioni multilaterali e alla realizzazione degli accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri in materia di relazioni internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie nel settore del turismo;

c) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessari all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

d) esercizio delle attività di indirizzo e di coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale, nel pieno rispetto delle autonomie regionali;

e) esercizio delle attività di indirizzo e di coordinamento relative alla disciplina delle imprese turistiche e alla classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 5, 6, 7 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni;

f) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati, avvalendosi anche delle notizie raccolte ed elaborate ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

g) controllo sugli enti operanti nel settore turistico, già sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

h) sostegno e promozione del turismo in favore dei soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita le competenze statali in materia di agevolazioni delle attività turistico-alberghiere, ferme restando le competenze regionali. Esercita altresì le competenze nell'ambito dell'intervento ordinario per le aree depresse del territorio nazionale di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la Direzione generale del turismo. Con apposito regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verrà data attuazione alle disposizioni di cui al presente comma.

3. Le somme relative ai rimborsi dei mutui concessi al settore turistico-ricettivo nell'ambito dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno e dell'intervento ordinario per le aree depresse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate con decreto del Ministro del tesoro al capitolo 8045 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio 1995 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, per essere utilizzate ai sensi del comma 2.

4. Nell'osservanza delle rispettive competenze è assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione, mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in ordine all'ado-

zione e all'attuazione degli atti delle istituzioni dell'Unione europea.

5. Sono confermate le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.

(Riordino dell'Ente nazionale italiano per il turismo-ENIT)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro trenta giorni, e delle competenti Commissioni parlamentari, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riordino dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione e definizione dell'organizzazione degli uffici all'estero in relazione ai flussi turistici prevedibili dai vari Paesi e secondo criteri di economicità, utilizzando in tali uffici, anche con contratto a tempo determinato, personale con adeguate conoscenze professionali nel settore e idonee conoscenze linguistiche; tali uffici operano sulla base di un preventivo di spesa approvato dal consiglio di amministrazione. A tal fine l'ENIT è autorizzato a stipulare apposite convenzioni, secondo criteri di economicità e funzionalità, con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) o con altri organismi pubblici o privati operanti all'estero, nonchè a costituire società, anche con soggetti privati, per la realizzazione di progetti di promozione turistica;

b) riorganizzazione dell'assetto organizzativo e del personale con criteri di efficienza e di funzionalità, disponendo il

trasferimento del personale in esubero con le modalità previste dall'articolo 4;

c) attribuzione di funzioni specifiche per lo sviluppo della promozione turistica all'estero come strumento di rappresentazione dell'immagine dell'intero territorio nazionale, nonchè per la predisposizione, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di progetti integrati interregionali di promozione turistica;

d) previsione della possibilità di costituire o di partecipare a società miste per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, ovvero per partecipare ad accordi di programma, anche al fine di predisporre progetti comuni con altre amministrazioni per lo sviluppo dell'immagine dell'Italia all'estero.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il consiglio di amministrazione dell'ENIT, composto da sette esperti, di comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, di cui tre designati dal medesimo Ministro e quattro dalle regioni. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. Entro il medesimo termine e con le medesime modalità, si provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale del ruolo della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da un rappresentante delle regioni. I membri del collegio dei revisori dei conti sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico.

3. Gli articoli 9, 11, comma 2, 12, commi 1 e 2, e 14 della legge 11 ottobre 1990 n. 292, sono abrogati. Le funzioni già attribuite all'assemblea dell'ENIT, ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge n. 292 del 1990, sono esercitate dal consiglio di amministrazione, fermi restando i controlli

ivi previsti. Fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, le funzioni degli organi di amministrazione dell'ENIT sono svolte da un commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

(Trasferimento di personale e risorse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato)

1. Il personale dipendente del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, che non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 7, è trasferito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a decorrere dal 1° luglio 1994, salve le eventuali procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da attuarsi verso le altre amministrazioni centrali, come previsto dal comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Il personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico acquisiti alla data di trasferimento nei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. I dipendenti di amministrazioni diverse, comandati presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, possono chiedere l'inquadramento nei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a norma dell'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso altre amministrazioni in posizione di comando può richiedere di essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione ove presta servizio con il consenso di quest'ultima, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 199 del testo unico delle

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Con decreto del Ministro del tesoro si provvede al reimpiego del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio presso la ragioneria centrale del soppresso Ministero alla data del 3 agosto 1993.

Art. 5.

(Successione nei rapporti del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e norma transitoria)

1. Le regioni e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato subentrano nei termini e secondo i settori di competenza, ai sensi della presente legge, nei diritti, obblighi e rapporti già facenti capo al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. Gli oneri derivanti dalla presente legge restano contenuti nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo per gli anni 1993 e seguenti.

Art. 6.

(Adeguamento della legislazione in materia igienica per gli alberghi)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le associazioni di settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con atto di indirizzo e di coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di adeguamento delle seguenti norme alle disposizioni vigenti nei Paesi membri dell'Unione europea:

a) articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni; nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo e di coordinamento e delle successive norme di attuazione, in deroga alle misure previste dalla normativa vigente, è consentita una riduzione della superficie delle stanze a un letto e delle stanze a due o più letti fino al 25 per cento nelle strutture alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, classificate a una stella, due stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso, come indicato nella tabella A allegata alla presente legge;

b) articoli 7 e 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, in materia di classificazione alberghiera;

c) articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione.

Art. 7.

*(Disposizioni previdenziali
per attività di affittacamere)*

1. Le persone che esplicano l'attività di affittacamere di cui al nono comma dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono soggette a contribuzione previdenziale in rapporto al reddito effettivamente percepito se inferiore al livello minimo imponibile, determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Art. 8.

(Agevolazioni per lo sviluppo del turismo)

1. Al fine di sviluppare il settore turistico, alle attività per la costruzione di nuove strutture alberghiere, per la ristrutturazione di quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e per il loro ampliamento volto a creare nuovi posti letto, purchè realizzate nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche, si applica

un'aliquota IVA nella misura del 4 per cento.

2. Ai redditi derivanti dalle attività imprenditoriali, connesse alla costruzione e all'ampliamento di nuove strutture alberghiere, per i primi tre anni si applica una riduzione delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) da corrispondere sull'utile della gestione in una misura pari al 10 per cento di quella dovuta. La medesima riduzione si applica, per i primi tre anni, nel caso che l'utile di gestione venga reinvestito per miglioramenti strutturali, per impianti ricreativi connessi alla struttura alberghiera o per la creazione di nuovi posti di lavoro, al fine di migliorare la qualità del servizio.

3. Alle attività di costruzione, ristrutturazione ed ampliamento dei campeggi e dei villaggi turistici di prima categoria si applica un'aliquota IVA nella misura del 4 per cento.

4. Ai redditi derivanti dalle attività imprenditoriali connesse alle attività di cui al comma 3, per i primi tre anni si applica una riduzione delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) da corrispondere sull'utile della gestione in misura pari al 10 per cento di quella dovuta. La medesima riduzione si applica, per i primi tre anni, nel caso che l'utile di gestione venga reinvestito per la realizzazione di impianti ricreativi o per la creazione di nuovi posti di lavoro al fine di migliorare la qualità del servizio.

5. Nelle immediate vicinanze delle città d'arte vengono individuate aree da destinare alla zona parcheggio e stazionamento per *campers* e *roulottes*, nonchè aree adibite a campeggio. Tali aree devono essere inserite negli strumenti urbanistici.

Art. 9.

(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)

1. Al comma 2 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato».

2. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico di cui al comma 1, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, è sostituito dal seguente:

«3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità indicata al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non inferiore a ventiquattro ore e non superiore a tre mesi. L'ordine di sospensione è revocato quando l'interessato dimostra di aver ottemperato alle prescrizioni. Fermo quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione relativo ad attività ricettive comunque esercitate è disposto trascorsi dieci giorni dalla contestazione della violazione».

3. Il primo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, esclusi i rifugi alpini, non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti».

4. Il terzo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a

consegnare ai clienti che chiedono alloggio una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministro dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi per gli altri familiari e dal capogruppo per i componenti del gruppo. Le schede di dichiarazione, in serie numerata progressivamente, sono conservate per dodici mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. L'obbligo di conservazione delle schede di cui al presente comma cessa dal 30 giugno 1996. I soggetti di cui al primo comma sono altresì tenuti a comunicare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate mediante consegna di copia della scheda, ovvero mediante comunicazione, anche con mezzi informatici, effettuata secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno».

5. Il quarto comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni».

Art.10.

(Promozione del turismo giovanile)

1. Tra i servizi di rilevante valore culturale di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge 2 aprile 1980, n. 123, sono compresi anche quelli di promozione del turismo giovanile perseguiti dall'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG) e dal Centro turistico studentesco e giovanile (CTS).

2. Ai fini dell'applicazione della legge 11 luglio 1986, n. 390, nella tabella da emanare ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123, sono inseriti l'AIG e il CTS.

TABELLA

*(Articolo 6, comma 1)**Superficie minima delle camere in metri quadrati, esclusi i servizi.*

Numero persone	Affitta- camere	Alberghi 1 stella	Alberghi 2 stelle	Alberghi 3 stelle	Alberghi 4 stelle	Alberghi 5 stelle
1 persona	7	8	8	8	8	8
2 persone	8	9	9	10	12	14
3 persone	10	11	11	12	14	16
4 persone	12	14	14	15	17	19

